



COMUNE DI FENESTRELLE

STUDIO SUI PASCOLI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASCOLI

EDIZIONE 2023
REV OTTOBRE 2023

PROGETTISTA:

DOTT. FOR. PAOLO MARIA TERZOLO



Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

ART. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento pascoli si pone l'obiettivo di disciplinare la corretta gestione dei pascoli del Comune di Fenestrelle al fine di mantenere le caratteristiche produttive, ambientali, paesaggistiche e fruibili degli stessi e dell'intero territorio, a vantaggio delle aziende locali e dell'intera collettività. A tal proposito si richiama l'antica origine del patrimonio pastorale comunale, ampiamente precedente all'impianto del catasto, tale da essere definito di natura demaniale in quanto parte del patrimonio indisponibile del Comune, a vantaggio ed utilità della collettività locale e sottoposto a Uso Civico.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento comunale disciplina l'esercizio del pascolamento delle tradizionali superfici a pascolo di proprietà del Comune di Fenestrelle, regolamentando le modalità di concessione, e quindi di conduzione, dei seguenti tradizionali alpeggi comunali:

- Auduine,
- Clot,
- Seichet,
- Rio Combe – La Viassa,
- Crestove,
- Arà – Touccie
- Pequerel – Puy,
- Pracatinat – Orsiera,
- Pelvo Est
- Pelvo Ovest

Potranno essere oggetto di concessione da parte del Comune unicamente i pascoli compresi nei soprari chiamati alpeggi, quali risultano dalle allegate perimetrazioni cartografiche, limitatamente alla sola proprietà comunale.

Per ogni comprensorio di pascolo è stata predisposta una specifica scheda descrittiva, con planimetria, individuazione delle superfici catastali, indicazioni delle tipologie di uso del suolo e conseguentemente delle superfici pascolabili, determinazione dei carichi e della durata di monticazione, indicazione del canone base di concessione. Le singole schede, che sono allegate e parte integrante del presente regolamento, hanno costituito la base per le sintetiche e vincolanti indicazioni riportate nel presente regolamento. Sono parte integrante del presente regolamento anche le planimetrie in scala 1:10.000 dei singoli alpeggi, oltre alla planimetria di insieme in scala 1:25.000.

Successivi eventuali aggiornamenti e modifiche delle schede descrittive e delle planimetrie comporteranno, dopo loro approvazione, contestuale modifica dei parametri specifici di ogni alpeggio.

ART. 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal codice civile e da tutta la vigente normativa nazionale e regionale in materia di: polizia veterinaria, ambiente, foreste.

Si richiama espressamente il vigente Piano Forestale Aziendale, valido per il quindicennio 2020 – 2034, adottato con D.C.C. n. 26 del 03/07/2020 ed attualmente in corso di approvazione regionale, con particolare riferimento alla definizione dei boschi pascolabili e di quelli non pascolabili.

ART. 4 COMMISSIONE COMUNALE AGRICOLTURA

1. La Commissione Agricoltura, istituita dall'Amministrazione Comunale, ha il compito di supportare l'Amministrazione stessa in materia di gestione dei pascoli.
2. La Commissione ha funzione consultiva, propositiva e di controllo nell'ambito della gestione pastorale del territorio comunale sulla base del regolamento e della normativa vigente in materia;
3. Annualmente, nei mesi di gennaio/febbraio la Commissione relaziona all'Amministrazione in merito all'analisi dell'andamento della stagione pastorale passata e formula suggerimenti per la stagione successiva. In particolare formula valutazioni in merito ai carichi e alla durata della stagione di pascolo, oltre che, nel caso di fabbricati strumentali d'alpe di proprietà comunale, sul loro stato di conservazione e manutenzione.
4. Alla Commissione Agricoltura compete inoltre di esprimere pareri in merito alla determinazione di carichi stagionali e di durata della monticazione, in deroga temporanea a quanto previsto nel presente regolamento.
5. La Commissione Agricoltura formula inoltre suggerimenti e pareri sui criteri di aggiudicazione degli alpeggi e sulla destinazione dei relativi proventi.
6. La Commissione Agricoltura fornisce parere all'Amministrazione Comunale in merito a loro eventuali future modifiche e correzioni.

TITOLO II - NORME DI GESTIONE DEI PASCOLI

ART. 5 SOGGETTI CONCESSIONARI DEL PASCOLO

1. Per ogni comprensorio il Comune individua, in relazione alle domande pervenute, un unico concessionario, costituito da una singola azienda agricola o da una pluralità di aziende agricole specificatamente associate per la gestione dell'alpeggio (A.T.I). Sarà dunque stipulato da parte del Comune un unico contratto per ogni comprensorio. Qualora in corso di contratto un'azienda componente dell'ATI intenda cessare dall'associazione l'impegno deve essere integrato dalle altre aziende componenti; in difetto la concessione decadrà e verrà avviata una nuova concessione. E' tuttavia possibile l'inserimento di nuove aziende nell'ATI in sostituzione di quella cessante purché abbiano le medesime caratteristiche relativamente ai criteri di precedenza di cui all'art. 11.
2. In ogni concessione di pascolo il concessionario, qualora costituito da associazione tra imprese agricole, individua un referente, che terrà i rapporti con il Comune e avrà la rappresentanza dell'associazione.

ART. 6 COMPRESORI DI PASCOLO

Gli alpeggi comunali, di cui all'art.2, come da schede descrittive, hanno le seguenti superficie di riferimento

- Alpeggio Auduine: esteso su ha 141, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 44.
- Alpeggio Clot: esteso su ha 319, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 247.
- Alpeggio Seichet: esteso su ha 360, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 202.
- Alpeggio Rio Combe – La Viassa: esteso su ha 174, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 59.
- Alpeggio Crestove: esteso su ha 522, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 254.
- Alpeggio Arà – Touccie: esteso su ha 170, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 13.
- Alpeggio Pequerel – Puy esteso su ha 256, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 138.
- Alpeggio Pracatinat – Orsiera: esteso su **ha 354**, di cui la superficie pascolabile risulta di **ha 315**.
- Alpeggio Pelvo Est: esteso su ha 53, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 52.
- Alpeggio Pelvo Ovest: esteso su ha 57, di cui la superficie pascolabile risulta di ha 55.

ART. 7 – DEFINIZIONE DEI CARICHI DI BESTIAME

1. Il carico di bestiame nel presente regolamento e in tutti i documenti cui ad esso fanno riferimento, è espresso in Unità di Bestiame Adulto (UBA). La conversione delle unità animali in UBA viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportati:
 - Tori, Vacche e altri bovini > 2 anni = 1 UBA;
 - Bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0.60 UBA;
 - Bovini < 6 mesi = 0.40 UBA;
 - Equini > 1 anno = 1.00 UBA;
 - Equini < 1 anno = 0.60 UBA;
 - Ovi-caprini = 0.15 UBA.
2. L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante la stagione di pascolo non ha effetti ai fini della definizione del carico
3. I carichi di bestiame sono espressi nella modalità di UBA/ha × stagione (accompagnato dalla specifica, per ogni alpeggio dei giorni di durata della stagione).
4. Il presente regolamento, nelle specifiche schede descrittive, indica, per ogni alpeggio il carico minimo stagionale, il carico massimo stagionale e il carico massimo istantaneo (giornaliero).
5. Qualora il concessionario disponga di un PPA (Piano Pastorale Aziendale), previa sua approvazione da parte dell'Amministrazione comunale, sentita la competente Commissione Agricoltura, potranno essere variati sia i carichi sia la durata della stagione di pascolamento
6. La Commissione Agricoltura, su richiesta motivata del concessionario può autorizzare annualmente un carico di bestiame differente rispetto a quanto indicato,

ART. 8 – STAGIONE DI PASCOLO

1. La durata della stagione di pascolo sarà conforme all'art. 46 del vigente Regolamento Forestale 8/R del 2015, facendo salve eventuali proroghe stagionali deliberate dalla Regione Piemonte.
2. La durata minima della stagione di pascolo sul complessivo territorio del comune non dovrà essere in ogni caso inferiore a 75 giorni, fatto salvo specifiche deroghe della Regione Piemonte o della Commissione Agricoltura in presenza di particolari condizioni del decorso meteorologico stagionale o in presenza di particolari e giustificate motivazioni del caricatore d'alpe, previo accordo con l'Amministrazione comunale;
3. La Commissione Agricoltura potrà valutare annualmente la necessità di posticipare l'inizio della stagione

di pascolo o anticiparne i termini, in funzione dell'andamento climatico stagionale.

ART. 9 – STAGIONE DI PASCOLO E CARICHI STAGIONALI PER OGNI COMPENSORIO

Gli alpeggi comunali, di cui all'art.2, come da schede descrittive, hanno i seguenti carichi stagionali, riferiti alle indicate durate della stagione di pascolo

Alpeggio	Carico massimo	Carico minimo	Carico max istantaneo	Durata stagionale
Auduine	18	13	50	110
Clot	77	45	150	100
Seichet	33	26	100	135
Rio Combe – La Viassa	2	0	6	240
Crestove	135	100	250	75
Arà – Touccie	5	0	10	90
Pequerel – Puy	144	122	210	45
Pracatinat – Orsiera	191	159	250	75
Pelvo Est	90	65	200	20
Pelvo Ovest	90	65	200	20

La sopra riportata durata della stagione di pascolo è riferita al dato storico e può essere soggetta a variazioni. Le richieste di variazione dovranno essere autorizzate dall'amministrazione comunale, sentita la commissione agricoltura. Resta tuttavia sempre vincolante la definizione dei carichi derivante dal rapporto tra giornate di pascolo (come riportate nelle schede dei singoli alpeggi) e durata stagionale dello stesso

Art. 10 – TERMINI DI ASSEGNAZIONE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. La concessione ha la durata di almeno anni cinque o comunque corrispondenti alla durata della PAC. Il comune si riserva la facoltà di concedere assegnazioni di durata inferiore, nel caso in cui l'esigenza sia dettata dalla necessità di allineamento delle scadenze delle assegnazioni di differenti comprensori o per comprovate necessità organizzative;
2. Le strutture d'alpeggio di proprietà comunale insistenti sui pascoli sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e assegnate "a corpo" con lo stesso;
3. Le domande di concessione del pascolo possono essere presentate:
 - Dal 1^a al 31 gennaio valevoli esclusivamente per gli utenti di uso civico ;
 - Dal 1^a al 28 febbraio, valevoli per tutti gli altri soggetti interessati alla concessione in affitto dei pascoli comunali disponibili.
 - In via transitoria, in sede di prima applicazione per l'anno 2023, le domande degli utenti di uso civico saranno presentate, a prescindere dalle date, a seguito di avviso pubblicato ad avvenuta approvazione del presente regolamento
4. L'Amministrazione comunale si impegna alla formalizzazione delle concessioni entro la scadenza del 30 aprile.
5. Qualora un concessionario intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione al termine della stagione pascoliva e comunque non oltre il 1^a dicembre, al fine di consentire la assegnazione del pascolo ad altre aziende

Art. 11 – CRITERI DI PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI

Richiamata il vincolo ad uso civico e considerato che quasi tutti i comprensori di pascolo comunale sono strettamente interconnessi con le proprietà private, sia di pascolo, sia soprattutto di fabbricati strumentali, si esplicitano i seguenti criteri di priorità e di precedenza nell'assegnazione dei pascoli comunali

- A) Utenti di uso civico: Gli utenti di uso civico hanno priorità assoluta nell'assegnazione dei pascoli comunali limitatamente alla consistenza dei propri allevamenti localizzati per tutta la durata dell'anno in Comune di Fenestrelle. In particolare per il godimento del diritto di uso civico di pascolo gli utenti dovranno dichiarare la consistenza di stalla e il relativo codice .
- B) Allevatori non utenti di uso civico: i comprensori di pascolo, non assegnati agli utenti di uso civico, saranno messi a bando ad aziende agricole secondo i seguenti criteri di priorità:
 - B1) Aziende aventi il comprovato possesso di immobili strumentali d'alpe effettivamente utilizzabili e di aree pascolive private afferenti al comprensorio di pascolo.
 - B2) Aziende agricole che presentino la maggiore offerta economica.

In caso di parità di requisiti sarà inoltre assicurata la priorità a chi ha alpeggiato negli anni precedenti e non è incorso nelle sanzioni previste dal regolamento e, limitatamente agli alpeggi dotati di locale lavorazione latte, a chi pratica la caseificazione in alpeggio.

Nel caso di associazione tra più aziende per la monticazione di un comprensorio varrà il criterio di precedenza valutato sull'intero corpo delle aziende costituenti l'ATI.

Art. 12 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Partendo dalla valutazione di canone riportata nelle schede descrittive costituenti parti integranti del presente regolamento, il Comune stabilisce e aggiorna il canone di concessione delle superfici a pascolo Comunali, secondo il parere della Commissione agricoltura;
2. Il Canone è determinato a corpo;
3. Il canone di concessione è soggetto alla rivalutazione negli anni successivi al primo in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni su base Istat computata al 80%.

ART. 13 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI DEI PASCOLI COMUNALI

1. Compite le formalità di assegnazione e disposta la concessione dei comprensori di pascolo, gli assegnatari resteranno vincolati verso il Comune, mentre il Comune lo sarà solo ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione;
2. La sottoscrizione del relativo contratto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del pascolo. Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'assegnatario, quest'ultimo si intenderà decaduto da ogni diritto derivante dalla concessione e si procederà all'affidamento in favore di altro richiedente.
3. Tutte le imposte, le tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell'aggiudicatario. Questi dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, i seguenti documenti:
 - Garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad una annualità del canone sotto forma di contratto di fideiussione bancaria, assicurativa o con deposito a favore del Comune di Fenestrelle, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni, a garanzia e tutela degli obblighi contrattuali e gestionali e

- delle opere di miglioramento contenute nel contratto di concessione;
- Polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabilità Civile derivanti all'esercizio dell'attività svolta, che andrà comunicata al Comune

ART.14 SUBCONCESSIONE

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, sentita la Commissione Agricoltura, potrà sub concedere, con contratti annuali, fino al 30% della superficie netta pascolabile. Restano esclusi dalla sub concessione i fabbricati, che potranno essere utilizzati dal sub concessionario solo unitamente al concessionario ed alla sua continua presenza.

ART. 15 – PROCEDURE DI MONTICAZIONE E DEMONTICAZIONE.

Considerato che il trasporto del bestiame foraneo avviene mediante autoarticolati, al fine di garantire la tutela della viabilità e delle proprietà private, si dispone che le operazioni di carico/scarico del bestiame avvengano unicamente nell'ampio piazzale a margine della strada comunale per Chambons, sulla sinistra del Chisone, prima del ponte sito nei pressi della centrale idroelettrica.

Dal piazzale le mandrie e le greggi dovranno seguire la viabilità minore (via del Vivaio) posta lungo la sponda destra del Chisone ed esterna all'abitato di Chambons.

In particolare per gli alpeggi del versante sinistro dovrà essere seguita tale viabilità sino a Depot e da lì, attraversata la SP 23, proseguire lungo la SP 172.

Per gli alpeggi Clot e Auduine, giunti a Chambons lungo la Via del Vivaio dovranno proseguire fino a Grange di Mentoulles lungo la via Carlo Alberto e quindi risalire la pista forestale rispettivamente sino a Villaret o a Auduine.

Per l'alpe Seichet dalla via del Vivaio e Carlo Alberto avviarsi lungo la pista forestale del Seichet

Per L'alpe Crestove attraversato il ponte sul Chisone dovranno avviarsi lungo la pista del Forte Mutin.

ART. 16 – NORME GENERALI SULLA GESTIONE DEI PASCOLI.

1. Il concessionario dell'alpeggio, sia in forma singola che, nel caso di ATI, nella persona del suo capogruppo referente dovrà curare la buona pratica del pascolamento nell'area in concessione, suddividere mandrie e greggi e stabilire le sezioni e i turni di pascolamento di modo da garantire il più razionale uso e la migliore conservazione del pascolo, in una logica di sostenibilità, al fine di tutelare la biodiversità e garantire le migliori potenzialità produttive del pascolo.
2. È fatto obbligo agli affidatari di pascoli di:
 - Soggiornare continuativamente nell'alpeggio assicurando una costante guardiania, diurna e notturna, del bestiame.
 - Gestire direttamente il comprensorio di pascolo e il bestiame;
 - Provvedere ad un'opportuna sorveglianza del bestiame monticato durante tutto il periodo d'alpeggio, in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone cose o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione;
 - Gestire in modo razionale la mandria e i pascoli a lui affidati, sfruttando razionalmente tutta la superficie disponibile. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate e smantellate a fine stagione. Gli accumuli di deiezioni eventualmente presenti sul pascolo dovranno essere smaltiti attraverso opportuno spargimento delle stesse sulle superfici pascolate; eventuali rifiuti inorganici presenti sulla superficie del pascolo dovranno essere opportunamente raccolti ed asportati;

- Utilizzare tutte le superfici assegnate ed i relativi fabbricati quando presenti;
 - Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati e pascoli;
 - Mantenere in ottimo stato locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli, indipendentemente se private o comunali; In presenza di adeguati locali di caseificazione è obbligatorio effettuare la caseificazione in alpe.
 - La manutenzione ordinaria dei fabbricati, dei manufatti in genere e dei pascoli resta in carico al concessionario;
 - Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario dai pascoli e dai fabbricati.
3. Nel corso di qualsiasi operazione di movimentazione del bestiame, questo deve essere condotto e custodito da personale adeguato per competenze e numero, in modo da impedire danni a fondi limitrofi, a strutture e infrastrutture o a persone;
 4. Il bestiame non può sostare lungo le strade qualunque sia la loro classificazione;
 5. I cani utilizzati per le attività di pastorizia e di guardiania devono essere custoditi e guidati da personale esperto. Nelle ore notturne i cani da guardiania devono essere rinchiusi con il gregge nei recinti;
 6. La costruzione o la posa di abbeveratoi fissi o di qualsiasi attrezzatura pastorale fissa sui terreni di proprietà comunale dovrà essere autorizzata dal comune, previo parere favorevole della Commissione agricoltura, che si riserva la facoltà di fornire prescrizioni circa le caratteristiche tecniche minime, le tipologie costruttive ed i materiali impiegabili.

ART. 17 TRANSITO ESCURSIONISTI E CONDUTTORI MTB

1. L'opportuno sfruttamento razionale dell'Alpeggio si intreccia agli obblighi della legge regionale n. 2/2009 e ss.mm.ii. che dispone che è consentito il transito delle mountain bike per cicloturismo su tutte le strade interpoderali e sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale. A tal fine si dispone che i conduttori dei pascoli debbano consentire il libero transito a cicloturisti ed escursionisti sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano all'interno dei pascoli.
2. *Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare, nel corso di manifestazioni o attività di interesse comunale, parte di terreni comunali destinati a pascolo, per iniziative di interesse pubblico contingenti e temporanee, pagando eventuali indennità. (Comma inserito quale emendamento in sede di Consiglio Comunale)*

ART. 18 CONTROLLI SUI PASCOLI

1. Il sindaco (o un suo delegato) e la Commissione Agricoltura si riservano di effettuare sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro corretta gestione ed il rispetto del presente regolamento. In caso di riscontro di inadempienze di qualsiasi genere, viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare i danni. La Commissione pascolinei suddetti verbali può indicare prescrizioni sulla gestione o interventi specifici da eseguire. Il verbale contiene anche le eventuali sanzioni.
2. Qualora il conduttore si sia impegnato alla realizzazione di opere di miglioramento Il sindaco (o un suo delegato) e la Commissione Agricoltura possono effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la rispondenza con quanto indicato nel capitolato di concessione. In caso di riscontro di inadempienze viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare eventuali ritardi e le mancate risposdenze rispetto al capitolato.

ART. 19 VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

1. All'inizio della concessione, così come alla scadenza dello stesso, a cura della proprietà, ed in contraddittorio con l'affittuario, saranno redatti rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di

riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature.

ART. 20 DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

1. Non sussistono diritti di prelazione sui terreni di proprietà comunale.

ART. 21 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

1. Il concessionario dovrà richiedere alla proprietà l'autorizzazione per l'eventuale domanda di contributi pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento strutturale degli immobili e dei pascoli ed informare la proprietà del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituirà in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata dell'affitto.

Art.22 RINNOVI E PROROGHE

1. E' escluso il rinnovo tacito e, pertanto, la concessione cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o disdetta.
2. E' facoltà del Comune prorogare la durata dei contratti di concessione per particolari situazioni, e, comunque, la concessione non potrà essere prorogata per più di tre anni consecutivi.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. La risoluzione del contratto verrà applicata nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale nei seguenti casi:
 - qualora l'affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali;
 - il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di scadenza;
 - per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi/affittati, la mutata destinazione d'uso dei locali, l'instaurazione dei rapporti di subaffitto non autorizzati, la reiterata inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente regolamento;
 - per morte del conduttore quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
 - per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica.
 - alla terza infrazione al presente regolamento accertata e contestata. Saranno causa di risoluzione del contratto 3 infrazioni realizzate nell'arco del contratto.

ART. 24 PROVENTI DEI PASCOLI

1. Le entrate derivanti dalla concessione dei pascoli e dei fabbricati di proprietà comunale sono utilizzate dal comune prioritariamente per spese di investimento e miglioramenti fondiari, strutturali e infrastrutturali, nonché iniziative di valorizzazione del territorio con ritorni a favore degli abitanti di Fenestrelle.

ART. 25 API

1. Sul territorio degli Alpeggi è ammesso il nomadismo delle Api. Su ogni alpeggio verranno individuati a cura della Commissione Agricoltura una o più aree, che dovranno essere recintate, per la collocazione degli alveari, avendo cura di evitare zone di transito sia umano che animale. I richiedenti dovranno formulare regolare domanda entro l'inizio del mese di maggio, corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti. A cura della Giunta Comunale verrà stabilito l'importo dovuto per ogni alveare, tale importo si intende ridotto del 50% per gli agricoltori residenti nel Comune di Fenestrelle

TITOLO IV – PENALITA' E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 PENALI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme specifiche in materia, in caso di inosservanza del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
 - Mancata consegna (o consegna oltre i termini previsti) dei documenti richiesti per la stipula della concessione e/o occorrenti al comune o alla Commissione Agricoltura per verifiche, controlli o quanto sia ritenuto necessario: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
 - Pascolo in aree sottoposte a divieto di pascolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
 - Pascolo al di fuori dei periodi consentiti nel presente Regolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
 - Sovraccarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il Carico massimo stabilito per il Comprensorio di pascolo;
 - Sottocarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno in difetto rispetto al Carico minimo stabilito per il comprensorio di pascolo;
 - Sconfinamento con il bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l'incolumità di terzi: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
 - Omessa corretta custodia e gestione dei cani da pastore (da € 50 ad € 300)
 - Violazione delle norme generali di gestione dei pascoli: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
 - Mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 100 a € 500 per ogni violazione.
2. Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente;

Qualora venissero rilevate le indicate inadempienze ed infrazioni, il Comune di Fenestrelle potrà provvedere all'applicazione delle penali indicate: in questo caso il conduttore ne verrà informato mediante apposita comunicazione scritta. Il conduttore dovrà provvedere al pagamento della penale entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica e provvedere alla risoluzione dell'inadempienza entro il medesimo termine. In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati l'amministrazione comunale potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale. Pertanto, salvo il verificarsi di situazioni comportanti la risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza del contratto medesimo la cauzione di cui al citato paragrafo verrà restituita la netta delle penali introitate. Qualora il deposito cauzionale non risultasse sufficiente al pagamento delle penali, la stazione appaltante procederà all'immediata risoluzione del contratto.7

ART.27 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui si manifestino situazioni non previste nel presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di disporre provvedimenti differenti a quanto qui disposto, previo parere della Commissione agricoltura.